

IL PEI PROVVISORIO COME WORK IN PROGRESS PER LA PROMOZIONE DI UNA SCUOLA INCLUSIVA: LA SCHEDA DI SINTESI

Il D.I. del 29 dicembre 2020 n. 182 stabilisce che il nuovo modello unico nazionale di Piano Educativo Individualizzato (PEI) per alunni con disabilità, differenziato solo per ordine e grado di istruzione, dovrà essere adottato a livello nazionale dall'anno scolastico 2021/2022, come già illustrato nella nota pubblicata il 28 gennaio 2021 (https://www.anp.it/wp-content/uploads/2021/01/ANP_28-gennaio-2021_-NUOVO-PEI-E-INCLUSIONE-1di-3.pdf).

Con tale provvedimento si è inteso dare ulteriore impulso al processo d'inclusione secondo una logica di *work in progress* che ritroviamo nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2021 dello stesso Ministero dell'istruzione: *"è indispensabile promuovere con grande vigore una politica di coesione, improntata al dialogo, al confronto e al coordinamento tra i vari livelli di governo nonché tra istituzioni pubbliche e società civile nella piena consapevolezza che soltanto innescando processi di innovazione partecipata sarà possibile rispondere in maniera efficace alle sfide che il mondo della scuola è chiamato ad affrontare"*. E ancora: gli investimenti *"consentiranno di realizzare e porre al servizio delle nuove generazioni una Scuola innovativa, aperta, coesa, solidale, ma soprattutto inclusiva"*.

Il nuovo PEI, fondandosi sulla prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano (alla base della classificazione ICF), è senz'altro orientato a sollecitare la costruzione di ambienti e pratiche di apprendimento inclusivi, partendo dall'assunto metodologico che richiede di predisporre – in chiave proattiva – un ambiente pedagogicamente attento ai bisogni educativi di ciascuno.

Deve quindi essere valorizzata al massimo una didattica flessibile in considerazione del fatto che il funzionamento di ciascuna persona è il risultato di una interazione degli elementi individuali con quelli del contesto di vita della persona stessa che possono agevolare o rendere più difficile lo svolgimento di attività e/o la partecipazione a situazioni sociali.

Considerata la complessità degli obiettivi da realizzare all'interno di tale processo inclusivo che chiama in causa l'intera comunità scolastica nonché figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, il D.I. n. 182/2020, cui si è aggiunta la nota n. 40 del 13 gennaio 2021, suggerisce di effettuare con gradualità tali cambiamenti, sottolineando che nel corrente anno scolastico è previsto che soltanto alcune misure trovino applicazione.

Il passaggio graduale al nuovo modello – e quindi la possibilità per le scuole di continuare a utilizzare i modelli del PEI attualmente in uso – è stato previsto, oltre che per consentire alle scuole di adeguare progressivamente la progettazione educativo-didattica alle nuove norme relative all'inclusione, anche per permettere la revisione dei modelli ministeriali presentati sulla base delle indicazioni che perverranno dalle istituzioni scolastiche (art. 21 del D.I. n.182 /2020).

L'art. 16 del D.M. citato individua però nel PEI provvisorio lo strumento, da utilizzare sin dal corrente anno scolastico, che va elaborato entro il 30 giugno 2021.

Che cosa è e a cosa serve il PEI provvisorio

Il PEI provvisorio non è un documento distinto dal PEI, ma soltanto una sua sezione, la dodicesima.

La sua progettazione va prevista nei casi di nuova certificazione e riguarda:

- gli alunni che iniziano il loro percorso scolastico, in particolare i bambini della scuola dell'infanzia, ma anche quelli della classe prima della scuola primaria con cui ha inizio l'obbligo di istruzione
- gli alunni già frequentanti la cui disabilità è accertata in corso d'anno.

Il documento è redatto allo scopo di individuare le necessità relative al sostegno didattico e alle altre risorse professionali e strumentali.

Chi lo redige e quando

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno dal Gruppo Operativo di lavoro per l'inclusione (GLO) per la cui composizione si rimanda alla nota pubblicata il 30 gennaio scorso (https://www.anp.it/wp-content/uploads/2021/01/ANP_30-gennaio-2021_NUOVO-PEI-E-INCLUSIONE-2di-3.pdf).

In particolare, per quanto riguarda la componente docenti:

- nel caso di alunni già iscritti e frequentanti divengono automaticamente membri di diritto del GLO i docenti della classe frequentata dall'alunno
- nel caso di alunni che passano da un ordine di scuola all'altro pur permanendo nello stesso istituto, il dirigente individua il team docente o il consiglio di classe di destinazione prima di procedere alla nomina del GLO
- nel caso di nuovi iscritti, il dirigente procede in analogia a quanto detto per gli alunni che cambiano ordine di studi.

Qualora i docenti non abbiano potuto procedere all'osservazione dell'alunno in un preciso contesto educativo, riveste particolare importanza il contributo delle famiglie e degli specialisti che l'hanno seguito e, nel caso della scuola secondaria di secondo grado, dell'alunno stesso.

Come si redige

Oltre alla sezione dodicesima sarà necessario compilare anche alcune altre parti al fine di effettuare una corretta valutazione collegiale iniziale quale presupposto essenziale alla qualità della progettazione del PEI definitivo.

Le altre sezioni da compilare sono:

- Sez. 1 - quadro informativo
- Sez. 2 - elementi generali desunti dal profilo di funzionamento (per il corrente anno scolastico, in attesa delle linee guida del Ministero della salute necessarie alla sua redazione, gli elementi da riportare vanno desunti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale). Sulla base degli elementi individuati verranno indicate le dimensioni per cui si prevedono o meno degli interventi

- Sez. 4 - osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno, particolarmente importanti nella predisposizione del PEI provvisorio in quanto propedeutiche alla corretta progettazione educativo-didattica
- Sez. 6 - osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. Questa sezione, che rimanda con chiarezza alla prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS, è finalizzata all'individuazione degli elementi che rappresentano delle barriere da rimuovere e di quelli che possono essere, invece, facilitatori per gli interventi da realizzare e per la creazione di un ambiente inclusivo.

Normativa di riferimento

- ✓ D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 – *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, lett. c), della L. 13 luglio 2015, n. 107*
- ✓ D. Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 – *Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art.1, cc. 180 e 181, lett. c), della L. 13 luglio 2015, n. 107*
- ✓ D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 – *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 7, c. 2-ter del D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017*
- ✓ Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 – *Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello PEI*